

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1713

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI PAOLO, TRUZZI, STELLA, MARENGHI, FRANZO,
MONTICELLI, FERRERI, VICENTINI, BURATO**

Annunziata il 13 dicembre 1950

**Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250,
e norme successive circa il ricupero delle sovvenzioni concesse dallo
Stato ad agricoltori benemeriti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, sul ricupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad agricoltori benemeriti, iniziata coll'entrata in vigore della legge 29 ottobre 1949, n. 906, la quale all'articolo 3 stabilì che il detto ricupero sarebbe stato effettuato in dieci rate semestrali, comprensive dell'interesse del 5 per cento annuo, esigibili dalla data stabilita nei singoli ruoli con le norme e i privilegi delle imposte erariali, ha determinato una viva agitazione tra gli agricoltori che ne restano colpiti, tanto più viva in quanto il lungo tempo trascorso dalla emanazione del provvedimento aveva ingenerato il convincimento che, per respicenza del Governo, esso dovesse ormai restare lettera morta. Questo comprensibile stato d'animo spiega perché un gruppo di tali persone colpite, ravvisando nell'attuazione predetta null'altro che la ripresa di una ingiusta persecuzione a sfondo politico, ha creduto opportuno di deferire la questione all'Autorità giudiziaria, sostenendo l'illegittimità sotto molteplici riflessi del recupero, ed altri, a quanto pare, si preparano a battere la stessa via, la quale non sembra tuttavia la più idonea in rapporto ad un problema che è e resta squisitamente politico e deve pertanto essere risolto tempestivamente in sede politica.

La presente proposta di legge tende appunto ad avviare senza indugio tale soluzione, con particolare riguardo verso quegli agricoltori, appartenenti nella loro quasi totalità al ceto dei medi proprietari, che dalla concessione fatta dal Governo del tempo hanno ritratto vantaggi assai limitati e comunque non compensati dagli utili realizzati nella favorevole congiuntura offerta dall'ultima guerra, tanto più se si considera che tali utili possono considerarsi in gran parte già scontati per effetto della crisi sopraggiunta, aggravata da una pressione tributaria — per imposte e contributi — che solo le grandi proprietà sono in grado di sopportare.

Il limite massimo di esenzione per ditta, previsto dalla presente proposta di legge in lire un milione per il complesso di tutte le operazioni di credito sovvenzionate, sembra adeguato a questa direttiva, e deve far sì che — praticamente — soltanto le grandi proprietà continueranno ad essere gravate dall'onere del recupero, mentre ne saranno liberate le piccole e le medie, rispetto alle quali si può anche escludere più sicuramente che l'aiuto a suo tempo concesso dallo Stato possa esser stato determinato da considerazioni estranee al reale interesse dell'agricoltura, o distratto verso finalità di ordine diverso da quelle che la legge si era proposto di perseguire.

Anche sotto questo riflesso la presente proposta di legge si ispira ad un evidente criterio di equità, contribuisce ad allontanare il sospetto di una persecuzione indiscriminata a sfondo politico, ed a pacificare il settore

agricolo nel momento in cui è necessario che esso raccolga tutte le sue forze per realizzare con armonia di intenti l'opera di riforma in favore della gente dei campi alla quale il Governo si è accinto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, sul ricupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad agricoltori benemeriti, modificate dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, non si applicano alle ditte che hanno beneficiato del contributo dello Stato nel pagamento di interessi per operazioni di credito che nel loro complesso non abbiano superato la somma di lire un milione.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità per la sospensione immediata della riscossione delle somme già iscritte a ruolo a carico delle ditte di cui sopra e per il rimborso alle medesime di quelle già riscosse, e sarà altresì disposta la autorizzazione della spesa da stanziarsi all'uopo nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.